



*Ministero della Giustizia*

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

**DECRETO N.46 DEL 19.06.2023**

**OGGETTO:** istituzione dell'elenco dei Mediatori familiari previsto dall'articolo 4 comma 1 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata". Approvazione del "Regolamento per la formazione e la tenuta dell'elenco dei mediatori familiari presso il Tribunale di Vallo della Lucania" e del modulo di domanda di iscrizione. Provvedimenti conseguenti.

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

**Premesso che** il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» (di seguito, per brevità, D. Lgs. 149/2022) riforma le disposizioni attuative del codice di procedura civile introducendo, per quanto qui di interesse, il Capo I bis (rubricato "Dei mediatori familiari") del Titolo II e, segnatamente, le norme di seguito indicate:

- **l'art 12-bis (Dei mediatori familiari) disp.att.cod.proc.civ.** che prevede l'istituzione, presso ogni tribunale, di un elenco di mediatori familiari", struttura qualificata di riferimento per le parti dei procedimenti di separazione/divorzio e per le finalità di cui all'art 473 bis 10 del codice procedura civile;
- **l'art. 12-ter (Formazione e revisione dell'elenco) disp.att.cod.proc.civ.** a tenore del quale "L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale... L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12 quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili";
- **l'art. 12-quater (Iscrizione nell'elenco) disp.att.cod.proc.civ.** per cui "Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata ...";
- **l'art. 12-quinquies (Domande di iscrizione) disp.att.cod.proc.civ.** che specifica requisiti e forma della domanda di iscrizione all'elenco;

**Rilevato** che le richiamate disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 30 giugno p.v.;

**Ritenuto**, pertanto, di dar corso alla costituzione dell'elenco dei Mediatori Familiari disciplinandone, con atto regolamentare, la formazione e la tenuta;

**Letta** la Circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. N. 0183672 del 25 maggio 2023 – come risultante dalle rettifiche apportate dal provvedimento di data 5 giugno 2023 – nella parte in cui, sulla base del rilievo che "tra i documenti strumentali all'iscrizione all'elenco tenuto dai tribunali si annovera l'attestazione



rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 art. 12 quinquies, comma 1, n. 4) disp. att. C.p.c.)" riserva il **diritto di iscrizione agli associati alle organizzazioni professionali inserite nella Sezione II dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy** (già Ministero dello Sviluppo Economico), in quanto uniche autorizzate al rilascio del detto Attestato, e ne fornisce un'elencazione esaustiva;

**Visto** lo schema di regolamento predisposto dall'ufficio, composto da n. 6 (sei) articoli, e ritenuto idoneo e conforme alla normativa vigente

#### DISPONE

di approvare

- il "*Regolamento per la formazione e la tenuta dell'elenco dei mediatori familiari previsto dal d. lgs. 149/2022 presso il Tribunale di Vallo della Lucania*", in allegato sub a)
- il modulo di domanda di iscrizione all'elenco, in allegato sub b)

#### INVITA

**i Professionisti interessati** all'inserimento nell'elenco dei Mediatori Familiari del Tribunale di Vallo della Lucania, a richiedere l'iscrizione utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale, prestando espresso e formale consenso alla pubblicazione *online* e divulgazione dei dati personali forniti, previa completa e adeguata informativa.

La domanda, **in bollo da € 16,00**, sottoscritta con firma autografa o digitale, deve essere trasmessa in formato *.pdf* a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [prot.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it), unitamente ai documenti ivi indicati.

**Ai fini del primo popolamento dell'elenco, le adesioni dovranno pervenire entro il 30 settembre 2023.**

#### ORDINA

si comunichi il presente Decreto:


- al Procuratore della Repubblica in sede;
- al Dirigente Amministrativo in sede;
- alle Associazioni dei Mediatori Familiari inserite nella Sezione II dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), autorizzando le stesse a darne pubblicità con i mezzi ritenuti opportuni;
- al Presidente della Sezione Civile, in relazione alla specifica competenza;
- al Presidente del Consiglio degli Avvocati di Vallo della Lucania, per opportuna conoscenza

si **pubblichino** il presente decreto nella sezione in evidenza novità del sito *web* del Tribunale

si **formi** sul sito istituzionale, nell'ambito dei "*Servizi per il professionista*", apposita sezione (da intitolarsi "*Elenco dei Mediatori Familiari*") contenente il "*Regolamento per la formazione e la tenuta dell'elenco dei mediatori familiari presso il Tribunale di Vallo della Lucania*" e il modulo di domanda di iscrizione in formato editabile, allegati al presente quali parte integrante e sostanziale.

Vallo della Lucania, 19.06.2023

Il Presidente

  
dot.ssa Evira Bellantoni

In allegato

- a) "*Regolamento per la formazione e la tenuta dell'elenco dei mediatori familiari presso il Tribunale di Vallo della Lucania*"
- b) *Modulo di domanda di iscrizione*



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA  
PRESIDENZA

REGOLAMENTO  
PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA  
DELL'ELENCO DEI MEDIATORI FAMILIARI  
PRESSO IL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA  
(articolo 4 comma 1 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)

Approvato con Decreto n. 46 del 19.06.2023

Sommario

Articolo 1 - Premessa.....	2
Articolo 2 - Formazione e revisione dell'elenco .....	2
Articolo 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco.....	2
Articolo 4 - Modalità di compilazione della domanda di iscrizione all'elenco dei Mediatori Familiari e allegati .....	3
Articolo 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali .....	3
Articolo 6 - Pubblicità dell'elenco e del presente Regolamento .....	3



### **Articolo 1 - Premessa**

1. Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» (di seguito, per brevità, D. Lgs. 149/2022) riforma le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendo, per quanto qui di interesse, il Capo I bis (rubricato "Dei mediatori familiari") del Titolo II e, segnatamente, gli articoli 12 bis e seguenti, che prevedono l'istituzione, presso ogni Tribunale, di un elenco di Mediatori Familiari, e recano l'analitica disciplina delle condizioni di accesso all'elenco stesso e delle relative modalità di funzionamento.

### **Articolo 2 - Formazione e revisione dell'elenco**

1. L'elenco dei Mediatori Familiari è formato dal Comitato previsto dall'articolo 12 ter disp. att. cod. proc. civ. ed è tenuto dal Presidente del Tribunale.
2. L'elenco è permanente. Il Comitato procede, ogni 4 (quattro) anni, alla sua revisione sistematica, eliminando i nominativi di coloro per cui è venuto meno alcuno dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio e, con cadenza annuale, ne cura l'aggiornamento.

### **Articolo 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco**

1. Ai sensi dell'articolo 12 quater disp. att. cod. proc. civ. possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i Mediatori Familiari che:
  - a) sono iscritti da almeno 5 (cinque) anni ad una delle Associazioni Professionali di Mediatori inserite nella Sezione II dell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico);
  - b) sono forniti di adeguata formazione e specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere;
  - c) sono di condotta morale specchiata.
2. Sulle domande di iscrizione decide il Comitato di cui all'articolo 12 ter delle disp. att. cod. proc. civ.

### **Articolo 4 - Modalità di compilazione della domanda di iscrizione all'elenco dei Mediatori Familiari e allegati**

1. Gli aventi interesse in possesso dei requisiti previsti e disciplinati dal presente Regolamento e dalle norme di riferimento, presentano domanda di iscrizione al Presidente del Tribunale.
2. Nella domanda, redatta sul modello reso disponibile sul sito istituzionale, devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
  - a) cognome e nome
  - b) data e luogo di nascita
  - c) codice fiscale
  - d) recapiti telefonici
  - e) indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata.
3. Nella domanda devono essere altresì dichiarati, a pena di inammissibilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:



- a) la cittadinanza italiana;
- b) la residenza nel Circondario del Tribunale di Vallo della Lucania;
- c) l'assenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- d) l'assenza di procedimenti penali in corso, per quanto di conoscenza;
- e) l'assenza di carichi pendenti;
- f) l'assenza di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;

4. Il richiedente, altresì, dichiara di non essere iscritto né di aver presentato domanda per l'iscrizione in analogo elenco tenuto da altro Tribunale e assume l'impegno di comunicare tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni al competente Comitato l'eventuale perdita dei prescritti requisiti e/o la sopravvenienza di cause ostative all'iscrizione/permanenza.

5. L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a 3 (tre) mesi dalla presentazione;
- c) certificato di residenza nel circondario del Tribunale;
- d) attestazione rilasciata dall'Associazione Professionale di appartenenza, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- e) titoli ed i documenti ritenuti idonei a dimostrare la formazione e le specifiche competenze.

#### **Articolo 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali**

Il Tribunale di Vallo della Lucania, Titolare del trattamento dei dati personali forniti per l'iscrizione nell'elenco dei Mediatori Familiari, informa che tali dati sono trattati esclusivamente per le finalità e con le modalità previsti dalla legge, in ordine alla formazione/aggiornamento/revisione dell'elenco stesso.

Il conferimento dei dati, inclusi quelli relativi alle condanne e ai reati o a connesse misure di sicurezza, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra. L'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dare corretta e completa esecuzione degli adempimenti preliminari e conseguenti alla domanda di iscrizione.

I dati oggetto di trattamento non sono soggetti a diffusioni e/o comunicazioni, se non nei limiti e per le sole finalità pertinenti all'espletamento degli adempimenti previsti dalla Legge. I dati personali, ivi compresi quelli curriculari, saranno resi ostensibili, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 GDPR 2016/679, anche on-line e conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

#### **Articolo 6 - Pubblicità dell'elenco e del presente Regolamento**

1. Si formerà sul sito istituzionale apposita sezione denominata "*Elenco dei Mediatori Familiari*" inserendovi il presente Regolamento e il modulo di domanda di iscrizione in formato editabile.
2. L'elenco dei mediatori Familiari verrà pubblicato in apposita sezione del sito *web* e aggiornato in caso di modifiche.

Il Presidente

dot.ssa Elvira Bellantoni



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

All'Ill.mo Sig. Presidente  
del Tribunale di Vallo della Lucania  
[prot.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it)

**OGGETTO: domanda di iscrizione all'elenco dei Mediatori Familiari presso il Tribunale di Vallo della Lucania (ex artt. 12 quater e quinquies disp. att. c.p.c.)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a il (GG/MM/AA) \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

cellulare \_\_\_\_\_ email ordinaria (PEO) \_\_\_\_\_

email certificata (PEC) \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

**di essere iscritto nell'elenco dei Mediatori Familiari del Tribunale di Vallo della Lucania.**

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni mendaci, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445

**DICHIARA**

- di essere residente in un Comune rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Vallo della Lucania e, precisamente, in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_
- di esercitare la professione di Mediatore Familiare nel Comune di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_
- di essere iscritto presso l'Associazione Professionale di Mediatori Familiari denominata \_\_\_\_\_, inserita nella Sezione II dell'elenco tenuto presso il Ministero dello Imprese e del Made in Italy (già MiSE) ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- di essere iscritto nella predetta Associazione dal (GG/MM/AA) \_\_\_\_\_;
- di essere in possesso di Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi rilasciato dalla predetta Associazione il (GG/MM/AA) \_\_\_\_\_;
- di non essere iscritto né di aver presentato domanda per l'iscrizione in analogo elenco tenuto da altro Tribunale;

- di aver acquisito specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere attraverso i seguenti percorsi di Formazione/Aggiornamento:

*Corso di Alta Formazione:* \_\_\_\_\_  
*data di conseguimento (GG/MM/AA)* \_\_\_\_\_  
*presso* \_\_\_\_\_

*Corso di Perfezionamento:* \_\_\_\_\_  
*data di conseguimento (GG/MM/AA)* \_\_\_\_\_  
*presso* \_\_\_\_\_

*Master:* \_\_\_\_\_  
*data di conseguimento (GG/MM/AA)* \_\_\_\_\_  
*presso* \_\_\_\_\_

*Dottorato di ricerca:* \_\_\_\_\_  
*data di conseguimento (GG/MM/AA)* \_\_\_\_\_  
*presso* \_\_\_\_\_

*Corso di aggiornamento professionale costante:* \_\_\_\_\_  
*data di conseguimento (GG/MM/AA)* \_\_\_\_\_  
*presso* \_\_\_\_\_

*Corso di formazione permanente:* \_\_\_\_\_  
*data di conseguimento (GG/MM/AA)* \_\_\_\_\_  
*presso* \_\_\_\_\_

*Altre Attestazioni/Certificazioni:* \_\_\_\_\_  
*data di conseguimento (GG/MM/AA)* \_\_\_\_\_  
*presso* \_\_\_\_\_

- di impegnarsi a comunicare al Comitato per la formazione e la tenuta dell'elenco, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni, ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati;
- di essere di condotta morale specchiata e tal fine dichiara
  - di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; *in caso contrario indicare quali*

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali né di avere, altresì, carichi pendenti;  
*in caso contrario indicare quali* \_\_\_\_\_

- di acconsentire, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei propri dati personali per le finalità e per gli adempimenti previsti dalla legge, in relazione alla formazione/aggiornamento /revisione dell'elenco dei Mediatori Familiari, secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa che segue.

#### ALLEGA

- 1) estratto dell'atto di nascita
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a 3 (tre) mesi dalla presentazione
- 3) certificato di residenza nel Circondario del Tribunale
- 4) attestazione rilasciata dall'Associazione Professionale di appartenenza, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4
- 5) titoli ed i documenti ritenuti idonei a dimostrare la formazione e le specifiche competenze possedute
- 6) (eventuale) copia informatica di un documento di identità valido
- 7) (eventuale) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assolvimento dell'imposta di bollo.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

#### NOTE E AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA MODULISTICA

La presente domanda è **soggetta ad imposta di bollo**.

Il versamento dell'imposta avviene mediante l'acquisto del contrassegno telematico presso le rivendite di valori bollati (tabaccherie e simili).

Il contrassegno telematico dovrà essere applicato sulla stampa cartacea della domanda di iscrizione e successivamente annullato con apposizione di data e sigla dell'interessato per parte sulla marca, e per parte sul foglio. Il modulo su carta resa legale sarà acquisito tramite scansione in formato .pdf (assicurandosi che il codice identificativo sia ben leggibile); l'originale della domanda sarà conservato presso il mittente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione.

In caso di domanda predisposta direttamente su file firmato digitalmente, andrà compilata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale.

La domanda può essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa. Nel secondo caso, il modulo (scansionato in formato .pdf) deve essere accompagnato dalla copia informatica di un documento di identità valido.

La trasmissione dell'istanza e degli allegati dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [prot.tribunale.vallo della lucania@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.vallo della lucania@giustiziacert.it). Per semplificare la protocollazione in ingresso, si chiede di specificare nell'oggetto del messaggio "Domanda di iscrizione all'elenco dei Mediatori Familiari presso il Tribunale di Vallo della Lucania".



Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation, nel prosieguo "GDPR"*), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (nel prosieguo, *Codice*), in relazione ai dati personali di cui il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, dott.ssa Elvira Bellantoni, entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue.

#### **1. Premessa**

E' un dato personale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 1) del GDPR: *"qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale"*.

Si intende per trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 2) del GDPR *"qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione"*.

#### **2. Finalità del trattamento.**

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione degli adempimenti preliminari e conseguenti alla richiesta domanda di iscrizione, in ordine alla formazione/aggiornamento/revisione dell'elenco dei Mediatori Familiari (articoli 12-bis e segg. disp. att. c.p.c.), nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza di cui al GDPR.

#### **3. Titolare del trattamento.**

Il Titolare del trattamento, quale *"persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri"*, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 7) del GDPR, è il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dott.ssa Elvira Bellantoni, domiciliata per la carica in Vallo della Lucania, Via Andrea de Hippolytis.

#### **4. Modalità di trattamento e conservazione.**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 11 T.U e art. 12 del GDPR, si specifica che: a) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall' art. 4, comma 1, n. 2), GDPR, in forma automatizzata e/o manuale; b) il trattamento è svolto dal Titolare, Tribunale di Vallo della Lucania in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, e/o dal Responsabile preposto dal Titolare al trattamento dei dati personali, ove nominato ai sensi degli art. 28 del GDPR, nonché dal Responsabile della protezione dei dati, ove designato ai sensi dell'art. 37 GDPR, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR; c) il trattamento di dati personali da Lei forniti, ivi compresi quelli curriculari, saranno resi ostensibili, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 GDPR, previo **Suo consenso libero ed esplicito**, anche on-line e conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

#### **5. Conferimento dei dati. Rifiuto di conferimento dei dati.**

Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto n. 2 dell'Informativa. L'eventuale rifiuto di conferimento, trattandosi di dati strettamente necessari ai fini della corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2.

#### **6. Comunicazione dei dati.**

I dati personali, comuni, particolari e relativi a condanne penali e reati forniti possono: a) venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o degli incaricati del trattamento, ove nominati; b) venire a conoscenza del responsabile della protezione dei dati, ove designato. A tal fine si specifica che, per comunicazione, si intende *"il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione"*.

#### **7. Diffusione dei dati.**

I dati oggetto di trattamento non sono soggetti a diffusioni, se non nei limiti e per le sole finalità pertinenti all'espletamento degli adempimenti previsti dalla Legge, in ordine alla formazione/aggiornamento/revisione dell'elenco dei mediatori Familiari, agli operatori interni al Tribunale, agli operatori di altri Uffici giudiziari, agli utenti interessati e ai Consigli degli Ordini Professionali. A tal fine si precisa che, per diffusione, si intende *"il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione"*.

### **8. Trasferimento dei dati personali.**

I dati personali, sensibili e giudiziari da Lei forniti non saranno oggetto di trasferimento né in Stati membri dell'Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea, salvo l'esercizio da parte dell'interessato del relativo diritto nelle forme e nelle modalità prescritte dalle norme vigenti.

### **9. Diritti dell'interessato.**

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR e, in particolare: a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un'autorità di controllo. L'interessato può esercitare i Suoi diritti, a mezzo di richiesta scritta, inviata presso la sede legale del Titolare al seguente recapito: [prot.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it)

### **10. Cessazione del trattamento.**

La durata del trattamento dei dati forniti è strettamente connessa all'espletamento esecuzione degli adempimenti previsti dalla Legge, in ordine alla formazione/aggiornamento/revisione dell'elenco dei Mediatori Familiari (art. 12-bis e segg. disp. att. c.p.c. e 67 e segg. disp. att. c.p.c.).